



# Promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

## A.C. 752

Dossier n° 55 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
18 ottobre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	752
Titolo:	Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	18
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

Il testo della proposta di legge A.C. 752, così come riformulato in XIII Commissione a seguito dell'approvazione delle proposte emendative votate nella seduta dell'11 ottobre 2023 ed inviato alle Commissioni chiamate a rendere parere, reca disposizioni per la **promozione** e lo **sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**. Esso si compone di **13 articoli**, divisi in **cinque Capi**.

L'**art. 1** individua le **finalità** perseguite, le quali consistono:

- nella **promozione** e nel **sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**;
- nel **rilancio del sistema produttivo agricolo** attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore.

L'**art. 2** stabilisce che per "**impresa giovanile agricola**" si intende quella, in qualsiasi forma costituita, che esercita esclusivamente attività agricola ai sensi dell'[articolo 2135 del codice civile](#), quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra **diciotto e quarantuno anni**;
- 2) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), **almeno la metà dei soci** sia costituita da **imprenditori agricoli** di età compresa tra **diciotto e quarantuno anni**;
- 3) nel caso di società di capitali, **almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni** e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

La disposizione in esame rimanda alle definizioni di "**giovane agricoltore**" contenute:

- nell'art. 2, paragrafo 1, lettera *n*), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che lo definisce come una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda in qualità di capo dell'azienda;
- nell'art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che definisce il "giovane agricoltore" come colui che ha una età compresa tra i 35 e i 40 anni, che si trova nelle condizioni per essere "capo d'azienda" e che possiede gli adeguati requisiti di formazione e competenze richiesti dai singoli Stati membri.

L'**art. 3** istituisce un **Fondo** per favorire il **primo insediamento dei giovani in agricoltura**. Il **comma 1** stabilisce che per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge è istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) - un Fondo, con una dotazione di **15 milioni di euro** a decorrere dall'anno **2024**, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per **favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo**, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il **comma 3** elenca le **tipologie di interventi finanziabili in via prioritaria** con le risorse del Fondo di cui al comma 1. Il **comma 3-bis** prevede che con **decreto** del MASAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge sono stabiliti i **criteri e le modalità** per la **ripartizione** delle risorse di cui al presente articolo. Il **comma 3-ter**, reca disposizioni sulla copertura finanziaria della disposizione in commento.

L'**art. 4** reca disposizioni in materia di **regime fiscale agevolato** per il **primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura**. Il **comma 1** descrive il **regime fiscale agevolato** di cui possono beneficiare i destinatari delle disposizioni in esame. Esso consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il **comma 2** precisa che il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

L'**art. 5** introduce **agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli** e loro pertinenze. Il **comma 1** statuisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore **non superiore a 200.000 euro**, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla [Tabella A\) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà](#).

L'**art. 6** interviene in materia di **credito d'imposta** per le **spese** relative alla **partecipazione a corsi di formazione**. Il **comma 1** prevede, in favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, lettera a), che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la **concessione un credito di imposta**, pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola. Il **comma 2** demanda ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame -, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del **comma 1**. Il **comma 3** precisa che gli oneri connessi alla presente disposizione non possono superare i 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'**art. 7** reca disposizioni in materia di **agevolazioni fiscali** per l'**ampliamento delle superfici coltivate**. Il **comma 1** statuisce che a decorrere dal **1° gennaio 2024**, i giovani imprenditori agricoli di cui all'art. 2 della presente proposta di legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati - in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze - a versare le **imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento** di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

L'**art. 8** reca disposizioni in materia di **prelazione di più confinanti**. Il **comma 1** riporta alcune **ipotesi di prelazione legale** al ricorrere delle quali è stabilito che si applicano i seguenti **criteri preferenziali**, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi, ed il possesso da parte degli stessi di conoscenze ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). Il **comma 2** abroga l'[articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) recante disposizioni in materia di prelazione di più confinanti.

L'**art. 9** introduce disposizioni in materia di **servizi di sostituzione**. Il **comma 1** introduce misure per il finanziamento dei programmi regionali volti a garantire il ricambio generazionale e concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Il **comma 2** prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del [codice civile](#) a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione in tal senso, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

L'**art. 10** istituisce l'**Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura**. Il **comma 1** prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede con **decreto**, da adottarsi entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire l'**Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA)**. Tale organismo è composto da rappresentanti del MASAF, dell'ISMEA e del CREA nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. Tra le numerose competenze attribuite all'ONILGA si ricordano:

1) la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo;

2) l'analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e la sua evoluzione nonché quella degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;

3) raccolta, elaborazione ed analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;

4) il monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente proposta di legge e la verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;

5) la consulenza e il supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;

6) la promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile nonché la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'UE.

L'**art. 11** interviene in materia di **vendita diretta**. Il **comma 1** prevede che i comuni - nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi - possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

L'**art. 12** contiene la **clausola di salvaguardia**.

L'**art. 13** reca la **copertura finanziaria**.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame appare riconducibile alle materie di **competenza esclusiva** dello Stato relative alla tutela della concorrenza, al sistema tributario e contabile dello Stato, all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e alla previdenza sociale (art. 117 Cost., secondo comma, lettere e), g) ed o)), alla **materia di competenza regionale residuale** "agricoltura" nonché ad alcune materie di **competenza legislativa concorrente** come la formazione professionale (art. 117, terzo comma).

Si fa presente che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'art. 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'art. 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limitano sia la potestà statale che quella regionale e alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma) quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l).

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

In particolare si segnala che l'**articolo 3** prevede l'istituzione di un Fondo, presso il Ministero dell'agricoltura, per il cofinanziamento nazionale di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo. Anche questo articolo appare in primo luogo riconducibile alla competenza esclusiva statale in "materia di tutela della concorrenza". Si rileva però che la Corte costituzionale, nella recente **sentenza n. 179 del 2022**, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), istitutivo di un fondo per i contributi alle imprese non industriali con sede nei comuni in cui si sono verificate, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità dovute a crolli delle infrastrutture stradali, nella parte in cui non prevedeva che il relativo decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Questo perché l'intervento previsto era tale da intercettare anche ambiti materiali di competenza regionale residuale come commercio e agricoltura.

*Alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, si valuti l'opportunità - già segnalata il 30 maggio 2023 con riferimento alla versione originaria dell'AC 752 - di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto del fondo oggetto della disposizione in esame. In particolare si potrebbe valutare di prevedere che il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al quale l'articolo 3, comma 3-bis del provvedimento in esame rimette l'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione del suddetto Fondo, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.*

Cost055	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.